



Ayming Lab
ayminglab@ayming.com



Paolo Intini
Head of Ayming Lab
Avvocato | Esperto fiscale
pintini@ayming.com



Paola Casoni
Director
Innovation & Fiscal
pcasoni@ayming.com



Massimo Nava
Director
Sales & Marketing
mnava@ayming.com

Ayming Italia
www.ayming.it
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
+39 02 80583223

16 Luglio 2020

I crediti di imposta per le sanificazioni e l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il Decreto Rilancio – D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – ha introdotto il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e modificato il credito di imposta per le sanificazioni (art. 125), inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia e successivamente esteso dal Decreto Liquidità all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Lo scorso 10 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 259854/2020 e la Circolare n. 20/E aventi ad oggetto i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione di tali crediti.

Di seguito i principali chiarimenti:

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Tale credito di imposta è riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni in:

- luoghi aperti al pubblico, ovvero
- luoghi al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.

La Circolare n. 20/E elenca puntualmente i codici ATECO delle attività che possono beneficiare del credito.

Sono ammissibili le spese per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Per essere agevolabili, gli interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

I beneficiari accedono al credito inviando telematicamente una comunicazione – direttamente o tramite intermediario abilitato – nella finestra temporale prefissata compresa tra il 20 luglio 2020 e il 30 novembre 2021. Entro i medesimi termini è possibile inviare una seconda comunicazione a sostituzione di quanto inviato precedentemente.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili complessive, così determinate:

- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie, ivi inclusi gli interventi edilizi di rifacimento di spogliatoi e mense e di realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; acquisto di arredi di sicurezza (es. separatori in plexiglass);
- investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (es. termoscanner).

Le spese devono essere sostenute nel corso di tutto il 2020. È previsto un massimale di spesa pari a € 80.000, per un credito massimo a € 48.000.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione – mediante modello F24 – a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Credito di imposta per le sanificazioni e l'acquisto di DPI

Il credito d'imposta per le sanificazioni è riconosciuto a fronte di:

- spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dalla esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi);
- acquisto di detergenti per le mani e disinfettanti.

Sono agevolabili anche le sanificazioni svolte in economia dal soggetto beneficiario – i.e. avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori – nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tali attività per le ore impiegate nella stessa (possono essere aggiunte anche le spese per i prodotti disinfettanti impiegati), nel rispetto del principio del *fair market value*.

I beneficiari accedono al credito d'imposta inviando telematicamente una comunicazione nella finestra temporale prefissata compresa tra il 20 luglio 2020 e il 7 settembre 2020. Nella medesima finestra temporale è possibile inviare una seconda comunicazione a sostituzione di quanto inviato precedentemente.

Il credito è concesso nella misura massima del 60% delle spese complessive ammissibili, fino ad un tetto di spesa di € 100.000: ne consegue che l'importo massimo del credito ottenibile è pari a € 60.000.

Tuttavia, è precisato che l'ammontare effettivo del credito fruibile sarà di fatto ricalcolato entro l'11 settembre 2020, sulla base del numero

delle richieste pervenute: qualora l'importo cumulato richiesto da parte di tutti i contribuenti dovesse superare i fondi stanziati dal Governo – pari a € 200 milioni – il credito verrebbe ripartito pro quota tra tutti i richiedenti.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, mediante modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Cessione dei crediti di imposta

I beneficiari di entrambi i crediti di imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta entro il termine del 31 dicembre 2021 a favore di altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La cessione ha ad oggetto la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute nei limiti dell'importo fruibile ed è effettuata telematicamente a partire dal 1° ottobre 2020; con le medesime modalità il cessionario comunica l'accettazione del credito.

Una volta effettuata la comunicazione, il cessionario può utilizzare il credito in due modalità alternative:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione; ovvero
- in compensazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

La quota del credito d'imposta ceduto e non utilizzata nei termini non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.



Ayming worldwide

#furthertogether

www.ayming.it/insights/type/centro-studi-ayming

© 2020 Ayming Italia S.r.l. SB – Tutti i diritti riservati.

I contenuti del presente documento devono intendersi di carattere generale e forniti a mero scopo informativo. Gli stessi non possono considerarsi sostitutivi di una consulenza professionale, né sufficienti e/o esaustivi al fine di prendere decisioni strategiche.